




Stefano Palumbo


Questo numero speciale propone gli atti di un convegno nel corso del quale si è fatto il punto su un'elaborazione giuridica che va avanti dal cambiamento istituzionale del 1946. I più importanti studiosi di diritto italiano e canonico, come Aldo Pezzana e Neri Capponi, si sono occupati di questo problema, che è stato recepito nella prassi giuridica.

Già il gruppo di studio al Ministero degli Esteri sugli ordini cavallereschi, che nel 1996 produsse la cosiddetta "Relazione Leanza", aveva definito il concetto di ordini "non nazionali", diversi da quelli statuali. Con il pervenire poi delle richieste di autorizzazione di ordini appartenenti a dinastie già regnanti in Italia, si arriva alla formazione presso il Cerimoniale della Repubblica di una commissione dello studio di questa materia. Una commissione consultiva formata da cinque membri scelti fra gli studiosi di diritto nobiliare e di materie cavalleresche più autorevoli, il Marchese Aldo Pezzana Capranica del Grillo, Presidente Onorario di Sezione del Consiglio di Stato, Presidente della Commissione Consultiva presso il Cerimoniale della Repubblica, Gran Cancelliere del Sacro

Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio di cui è Gran Maestro Sua Altezza Reale il Principe Don Ferdinando di Borbone delle Due Sicilie, il Conte Neri Capponi, eminente studioso non solo di materie araldiche, ma anche di diritto canonico, Gran Cancelliere dell'Ordine di Santo Stefano della Casa Granducale di Toscana di cui è Gran Maestro Sua Altezza Imperiale e Reale l'Arciduca Sigismondo d'Asburgo Lorena Toscana, il Principe Don Paolo Boncompagni Ludovisi, Maestro delle Cerimonie del Sovrano Militare Ordine di Malta, Presidente del Consiglio dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro di cui è Gran Maestro Sua Altezza Reale il Principe Vittorio Emanuele di Savoia, il Conte Carlo Gustavo Figarolo di Gropello, Presidente della Società Italiana di Studi Araldici, l'On. Alberto Lembo, Vice Presidente della Commissione Consultiva presso il Cerimoniale della Repubblica, già deputato nella XII e XIII Legislatura. Riunendo le fila dell'elaborazione giuridica precedente e delle consuetudini e gli usi stabiliti dal diritto internazionale si è arrivati a esprimere una serie di pareri il cui contenuto è stato espresso nel corso di un convegno venerdì 9 gennaio organizzato dall'Istituto della Reale



Casa di Savoia alla Camera dei Deputati, nel corso del quale i cinque relatori, coadiuvati da altri due esperti in materia come l'Ambasciatore Antonio Napolitano, già Ambasciatore d'Italia negli Emirati Arabi Uniti, in Iraq, in Lussemburgo e in Siria, Direttore Generale della Cooperazione con i Paesi in via di Sviluppo al Ministero degli Affari Esteri e l'Architetto Paolo Conforti, Gran Cancelliere dell'Ordine di San Ludovico di cui è Gran Maestro Sua Altezza Reale il Principe Carlo Ugo di Borbone Parma, hanno esposto, a titolo personale, le posizioni contenute nel parere conclusivo presentato al Cerimoniale della Repubblica. Vittorio Emanuele e come lui tutti i capi di dinastie ex regnanti non si possono giuridicamente considerare solo come privati cittadini. La loro sovranità è semplicemente affievolita, ma non



La croce dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro

scomparsa. Dunque la legge 178/51 che vieta al comma 8 a privati, associazioni ed enti di conferire onorificenze cavalleresche semplicemente non riguarda Vittorio Emanuele di Savoia. E' giusto infatti vietare a un privato cittadino di fondare un qualche ordine familiare, cominciare a conferire onorificenze, e sull'inganno realizzare un business sulla pelle di sprovveduti aspiranti cavalieri. Gli anni Cinquanta sono stati tutto un proliferare di ordini fasulli come quello della Milizia Aurata d'Oriente di Marziano Lavarello o l'Ordine Costantiniano Amoriano dei Cavalieri Aurati d'Oriente di Francesco Amoroso d'Aragona, o di personaggi che si dicono eredi di dinastie orientali tale Enrico Paleologo (ma Paléologue nei biglietti di visita che distribuisce nel sud della Francia dove abita) e è giusto che lo Stato li persegua penalmente. L'importanza fondamentale del convegno dell'IRCS risiede nel fatto che i conferenzieri hanno dimostrato che la legge non riguarda Vittorio Emanuele di Savoia, che per il fatto stesso di essere anche dinasta non può essere oggetto di una legge che è rivolta unicamente ai privati. Tanto il disposto costituzionale di cui alla Disposizione transitoria XIV che dispone la conservazione dell'Ordine Mauriziano solo come ente ospedaliero che quello legi-

slativo di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 178/51 che sopprime l'Annunziata e fa cessare il conferimento del Mauriziano, sono chiaramente inefficaci, secondo la Commissione, in quanto si tratta di ordini storicamente legittimi e promananti da una dinastia che conserva comunque la fons honorum e i suoi caratteri dinastici. Tanto sono legittimi che soggetti di diritto internazionale come il Segretario di Stato della Santa Sede e diversi sovrani europei accettino, anche dopo la cessazione dell'esilio, e portino le insegne dell'Ordine della Santissima Annunziata. In buona sostanza gli ordini dinastici appartenenti jure sanguinis al Capo di Casa Savoia, così come alle altre dinastie già regnanti in Italia, i cui ordini già godono da parte della Repubblica dell'autorizzazione all'uso, conservano intatta tutta la loro validità storica e giuridica indipendentemente da ogni rivolgimento istituzionale.

E questo perché tali Ordini hanno una loro legittimità interna, in quanto legata alla dinastia, e non dipendono dalla giurisdizione statale. Essi mantengono la loro legittimità al di fuori del nuovo ordinamento istituzionale dal quale possono essere proibiti, ma non soppressi. E' da ritenersi dunque giuridicamente ultra vires, ossia al di là delle proprie forze, la soppressione degli ordini sabaudi da parte dell'Ordinamento vigente. Il fatto che non siano riconosciuti ufficialmente dai nuovi governi non inficia la loro validità giuridica e tradizionale e il loro status sul piano araldico, cavalleresco e nobiliare. La riprova che lo status dinastico permane è da ricercare ancora una volta nel diritto e nelle consuetudini internazionali: Vaticano, Sovrano Mi-



Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro

litare Ordine di Malta e le corti europee e non (la sorella del Re del Marocco al matrimonio del Principe Ereditario Emanuele Filiberto pochi mesi or sono), attribuiscono a Vittorio Emanuele la qualità di Capo della Casa e di dinasta con tutte le prerogative e i trattamenti ad esso connessi come è stato previsto dal protocollo vaticano in occasione della visita al Santo Padre il 23 dicembre 2002. Gli ordini dinastici di Casa Savoia sono dunque legittimi perché promanano dal dinasta che mantiene il proprio carattere dinastico anche se non più regnante, e, sia ben chiaro, questa dinasticità non deriva dalla concessione dello Stato repubblicano, ma è un diritto antecedente, che gli viene riconosciuto. Come dire che Vittorio Emanuele è per grazia di Dio Altezza Reale e Capo di Casa Savoia non più solo di fatto, ma anche di diritto.

Stefano Palumbo



Ordine di San Gennaro

Antonio Napolitano

DIRITTO STORICO E MUTAMENTI ISTITUZIONALI

Durante il regno, il sistema “premiare” italiano si rifaceva all’art. 78 dello Statuto il quale, mantenendo gli Ordini Cavallereschi esistenti nello Stato Sardo, aveva attribuito al Sovrano il potere di “*creare altri ordini e di prescriberne gli statuti*”.

Il Re esercitava tale prerogativa come titolare di un suo autonomo potere, coadiuvato solo marginalmente dal governo, la cui partecipazione fu sempre molto limitata perché per l’istituzione di nuovi Ordini o per la riforma di quelli già esistenti il Re agiva in forza di un proprio diritto. Tale autonoma capacità legislativa della Corona comprendeva la facoltà di emanare norme relative al conferimento di distinzioni equestri ma anche norme relative alla loro revoca o caducazione, senza possibilità di ricorrere contro gli eventuali provvedimenti adottati. Le disposizioni dello Statuto si riferivano esclusivamente ad Ordini che fossero emanazioni di altri ordinamenti statuali, per cui fu lasciato ampio spazio all’attività di istituzioni equestri (o sedicenti tali) di iniziativa privata e del tutto indipendenti dallo Stato. Mancando la caratteristica della “pubblicità” e trattandosi di distinzioni onorifiche di provenienza privata, vi era l’obbligo per l’insignito di specificare il nome dell’Ordine di cui si dichiarava decorato; oltre a ciò non erano previsti altri obblighi, né le sanzioni di cui all’art. 498 c.p.

Con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, accadde che alcuni degli Ordini del Regno d’Italia furono fatti

propri dal nuovo ordinamento (con le ovvie modificazioni), mentre altri furono dichiarati soppressi e altri ancora riconosciuti solo per quanto riguardava i conferimen-

ti già avvenuti (nel primo gruppo rientrano l’Ordine Militare di Savoia e l’Ordine al Merito del Lavoro, nel secondo l’Ordine della SS. Annunziata, nel terzo gli Ordini dei S.S. Maurizio e Lazzaro e della Corona d’Italia).

Per quanto riguarda l’Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro, lo stesso fu oggetto di distinta disciplina, che ne decretò la soppressione come Ordine e, in pari tempo, la trasformazione in Ente Ospedaliero.

Queste disposizioni furono organicamente inserite nell’art. 9 della legge 3-3-1951, n. 178, istitutiva dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, con la riserva di provvedere con altra legge (mai emanata) per quanto riguardava gli Ordini conferiti dalla Monarchia e non menzionati (Ordine Civile di Savoia).

Secondo la legge n° 178 il potere di conferire “*le onorificenze della Repubblica*” spetta al Presidente della Repubblica (art. 87 Cost.) ed è temperato dall’art. 3 che, sancendo la pari dignità sociale” dei cittadini, affida allo Stato la titolarità del conferimento o attestazione di particolari diritti o riconoscimenti di status. Siamo sempre in linea con la posizione dell’assolutismo regio che aveva negato la possibilità di esistenza di altre “fontes honorum” a lui estranee.

L’avvento della Repubblica e, prima ancora, della Monarchia unitaria, non può, però, prescindere da elementi storici e di diritto preesistenti e non del tutto cancellati (e non lo potrebbero essere) dai mutamenti istituzionali.

“*Dopo la seconda guerra mondiale (scrive il Capponi: “Rivista Araldica”, 1990, pagg. 199/203) ed il nascere di tanti organismi internazionali, il problema della soggettività internazionale si è fatto più variegato e sfumato e con esso anche il problema delle fontes honorum, che essendo inserite in uno schema pubblicistico per il loro aspetto ad intra, non possono non identificarsi, ad extra, con enti od individui che abbiano la personalità o soggettività internazionale, cioè con soggetti sovrani nel senso meno restrittivo del termine...(.). Tali soggetti, oltre agli Stati, dovrebbero essere tut-*



La bandiera del Sovrano Militare Ordine di Malta

ti quegli enti che hanno goduto in passato (non remoto) della sovranità territoriale ed abbiano la intrinseca capacità di goderne in futuro...nonché le persone degli ex sovrani assoluti o di Stati a costituzione ottriata, ove lo jus nobilitandi spettasse unicamente al sovrano, che non abbiano formalmente abdicato e che non siano stati sostituiti come fons honorum nobiliare da un’autorità equivalente sullo stesso territorio”. (A questo proposito appare opportuno ricordare, con riferimento a recenti atti di “riconoscimento” di Ordini non territoriali come “sovrani” da parte di staterelli di fresca sovranità, il passo della relazione presentata al congresso di Edinburgo del 1962 dalla “Commissione Internazionale per lo studio degli Ordini Cavallereschi” che ricordava come “*l’eventuale riconoscimento di un Ordine da parte di uno Stato o anche una autorità superstatale che non abbiano essi stessi propri Ordini cavallereschi e le cui costituzioni non prevedano il riconoscimento di distinzioni cavalleresche e nobiliari non può essere considerato sufficiente elemento di convalida perché la sovranità da cui deriverebbe il riconoscimento non ha competenza in questo campo*”).

I poteri residui di un sovrano già regnante (e non abdicatario) e, dopo la sua morte, del suo successore come “capo” della dinastia sono, evidentemente, solo quelli relativi alla sua qualità di fons honorum, con un forte affievolimento (ma non la totale scomparsa) della sovranità (sovranità affievolita) e di una residua particolare soggettività “extranazionale”.



Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme

Aldo Pezzana Capranica del Grillo
LEGITTIMITÀ STORICA

Venendo alle questioni specifiche relative agli Ordini Cavallereschi si ritiene, in generale, che la natura dinastico-familiare di un Ordine comporti che, in caso di perdita del trono per le più varie cause, da parte della Dinastia che ne detiene il magistero, il nuovo governo (monarchico o repubblicano che sia) possa, se lo ritiene opportuno, negare valore o disconoscere il diritto a fare uso delle onorificenze dell'Ordine in questione ed, eventualmente, disporre dei beni di questo presenti sul territorio dello Stato ma che non possa, legittimamente ed efficacemente, sopprimerlo, perché l'eventuale soppressione sarebbe del tutto irrilevante rispetto ai soggetti e agli ordinamenti che avevano operato per la sua costituzione o per il suo riconoscimento, all'interno ma anche all'esterno dell'ordinamento statale di diretto riferimento.

Non si tratta, quindi, di soppressione, che non potrebbe esservi, ma di un disconoscimento in rapporto al nuovo ordinamento statale, mentre nel rapporto con il proprio ordinamento interno (ma anche con eventuali altri cui sia in qualche modo collegato) l'Ordine continua ad esistere e ad avere una sua legittimità.

Gli Ordini dinastico-familiari appartengono, quindi, ad una Dinastia indipendentemente dall'esercizio successivo della sovranità su un territorio perché tale elemento, normalmente necessario all'origine, non lo è più, successivamente, quando la famiglia titolare è considerata "dinastia", indipendentemente dalla continuità del possesso della sovranità.

Si può aggiungere che il carattere dinastico degli ordini "di collana", ma anche di quelli al merito, deriva dalla volontà autonoma del Sovrano che li ha istituiti, agendo non come Capo dello Stato ma quale Capo della Dinastia nel cui patrimonio araldico l'Ordine è entrato a far parte (ricordo, in proposito, che il Consiglio di Stato dichiarò, in epoca monarchica, inammissibile il ricorso giurisdizionale

contro un provvedimento di revoca di una onorificenza cavalleresca proprio perché il già citato art. 78 dello Statuto riservava al Re la pienezza dei poteri in tale materia e ne sottraeva l'attività alla competenza di ogni tipo di magistratura).

Elemento caratterizzante di tutti gli Ordini dinastico-familiari appartenuti a dinastie già regnanti negli antichi stati italiani preunitari è la circostanza che, dopo l'introduzione nello Stato di un regime costituzionale e dell'accettazione del principio della rappresentanza (solo il ducato di Modena e lo Stato Pontificio non ne furono toccati) il Sovrano abbia continuato a disporre dell'Ordine senza l'osservanza delle forme costituzionali richieste per gli atti del Capo dello Stato, ma unicamente nella sua qualità di Gran Maestro e di "Sovrano" dell'Ordine stesso. Si deve ancora osservare che si può continuare a parlare di Ordini dinastico-familiari solo per quelle famiglie che abbiano conservato, anche dopo la perdita del trono, uno "status" giuridico e un "trattamento" proprio delle case reali, e ciò sia verificabile attraverso l'azione di altri soggetti.

In altre parole il fondamento giuspubblicistico di questi Ordini deriva dalla loro appartenenza al patrimonio araldico di una Casa regnante (all'epoca del Congresso di Vienna o successivamente) e dal generale riconoscimento, quanto meno sul piano del cerimoniale ufficiale, che ad essi è attribuito dalle Corti degli Stati retti a Monarchia, dalla Santa Sede e dal Sovrano Militare Ordine di Malta. Per molti di questi ordini (quelli istituiti od approvati con Bolla pontificia) il riconoscimento viene addirittura confermato e quasi "rinnovato" periodicamente attraverso la nomina di un "Cardinale Patrono" e conservando, anche dopo



Supremo Ordine della SS.ma Annunziata

la caducazione delle particolari norme di garanzia poste dagli ordinamenti in cui erano inseriti, uno "status" particolare derivante in parte da un rapporto bilaterale originario Papa-Dinastia istituito nel momento in cui il Pontefice regnante aveva riconosciuto la titolarità ed una trasmissibilità del diritto di conferire onorificenze cavalleresche in forza di uno "jus" spirituale (bolla pontificia).

In questa complessa situazione di rapporti fra soggetti che mi limito a definire "non di diritto privato" si inserisce il progressivo emergere dello status di soggetto di diritto internazionale del S.M.O.M. che, riconoscendo i capi delle varie dinastie come tali (e, quindi, come titolari dei relativi diritti in campo cavalleresco) affianca la S. Sede come fonte di legittimazione delle stesse.

Il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi in merito, ha a suo tempo rilevato che: "A seguito dell'entrata in vigore della L. 3 marzo 1951 n. 178, è vietato in Italia il conferimento di onorificenze o distinzioni cavalleresche nazionali diverse da quelle << al merito della Repubblica >> e quelle estere -

statuali o non statuali - possono essere usate da cittadini italiani nel territorio della Repubblica solo se autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli Affari Esteri, eccezione fatta per le onorificenze, decorazioni e distinzioni della Santa Sede, dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro e del Sovrano Militare Ordine di Malta, il cui uso continua ad essere regolato dalle rispettive disposizioni.

Ai fini dell'autorizzazione prevista dall'art. 7 L. 3 marzo 1951 n.178 per l'uso delle onorificenze e distinzioni cavalleresche da parte di cittadini italiani nel territorio della Repubblica, gli Ordini cavallereschi <<non nazionali>> ivi ipotizzati sono quelli totalmente estranei all'ordinamento italiano, ma non promananti da un ordinamento statale straniero, e cioè le Istituzioni istituite ed operanti all'estero, ma non espressioni di ordinamenti sovrani, le quali abbiano ottenuto un riconoscimento che ne identifichi l'esistenza e ne legittimi giuridicamente la dignità cavalleresca "E prosegue, con riferimento al quesito posto il 26 novembre 1981 dal Ministero degli Affari Esteri a proposito dell'Ordine Costantiniano di S. Giorgio: "Il quesito posto dal Ministero degli Affari Esteri concerne, sostanzialmente, la possibilità d'inquadrare il S.M.O. Costantiniano di San Giorgio fra gli <<ordini non nazionali>>, l'uso delle cui onorificenze o distinzioni cavalleresche è autorizzabile in favore dei cittadini italiani, con decreto presidenziale, ai sensi dell'art. 7 della L. 3 marzo 1951 n. 178..."

Il criterio seguito dal legislatore del 1951 è stato quello di non innovare circa l'uso delle onorificenze della Santa Sede, dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro e del S.M.O.M.; di vietare rigorosamente e penalizzare il conferimento e l'uso delle onorificenze di enti, associazioni o privati; di sopprimere l'Ordine della SS. Annunziata e relative onorificenze, nonché quello della Corona d'Italia, con cessazione del conferimento ulteriore delle onorificenze dei Santi Maurizio e Lazzaro. Nei confronti delle onorificenze conferite da Stati esteri o da

S.M.O. di S. Stefano Papa e Martire

<<Ordini non nazionali>>, lo stesso legislatore ha previsto l'apposito procedimento autorizzativo ricordato, su proposta del Ministero degli Affari Esteri.

Dal quadro normativo indicato emerge, dunque, il divieto di onorificenze nazionali diverse da quelle <<al merito della Repubblica>> e l'autorizzabilità di quelle estere, sia statuali che non statuali.

Il criterio adottato dal legislatore induce a ritenere, anche sulla base del testuale elemento rappresentato dalla proposta riservata al Ministero degli Affari Esteri, che gli <<Ordini non nazionali>> siano, in linea di principio, quelli totalmente estranei all'Ordinamento italiano, ma non promananti da un ordinamento statale straniero.

Infatti, da una parte, lo Stato italiano vieta assolutamente a soggetti dell'ordinamento interno il conferimento di onorificenze, e, dall'altro, si riserva di autorizzare, in favore di cittadini italiani, quelle promananti da stati esteri e da Ordini (cavallereschi) e <<non nazionali>>, segno evidente della estraneità di questi ultimi anche dalla diretta sovranità dei primi.

Si tratta, allora, di una categoria di Ordini, cioè di istituzioni cavalleresche, costituiti ed operanti all'estero, ma non espressione di ordinamenti statuali sovrani.

Restano così, al di fuori della fattispecie in esame, sia gli Ordini già appartenenti allo stato italiano e ad altri Stati, sia quelli privi di identità cavalleresca riconducibile al diritto pubblico o a quello internazionale, perché non riconosciuti da alcun ordinamento sovrano.

Invero, oltre al duplice elemento della non coincidenza con la sovranità statale di Stati esteri e della estraneità all'ordinamento italiano, appare necessario all'individuazione dell'Ordine <<non nazionale>> un riconoscimento che ne identifichi l'esistenza e ne legittimi giuridicamente la dignità cavalleresca.

Le circostanze che essi appartengono

alla storia dell'Italia o di altro Paese e che il loro Gran Maestro sia cittadino straniero è giuridicamente irrilevante. Quello che conta è che essi abbiano una legittimazione indipendente da un atto legislativo od amministrativo di uno Stato (istituzione da parte della Santa Sede con affidamento ad una determinata Famiglia, atto di autarchia da parte di una Casa regnante...) ed una sicura continuità storica.



Il conferimento di essi non è sanzionabile né penalmente né amministrativamente dato che i loro Gran Maestri esercitano un diritto che loro storicamente compete; la legge sanziona (e può sanzionare) solo l'uso di onorificenze (e la giurisprudenza ha precisato che non deve trattarsi di un uso meramente privato) in base al principio generale per il quale lo Stato ha il diritto sovrano ed insindacabile di stabilire quali onorificenze possano essere portate nel territorio della Repubblica e chi possa portarle.

Diversa cosa sono le onorificenze di cui all'art.8, che ha lo scopo di reprimere, con sanzioni sia per chi le conferisce che per chi le porta, e con esclusione della possibilità di autorizzarle, il conferimento di decorazioni e di titoli cavallereschi da parte di associazioni private o da parte di ordini privi di legittimità storica.

Aldo Pezzana Capranica del Grillo

Neri Capponi

GLI ORDINAMENTI STRANIERI COME FONTE DI LEGITTIMITÀ

Un riconoscimento del tipo cui poco fa si è accennato non può, evidentemente, essere ricercato nell'ordinamento italiano, ma deve potersi rinvenire in quello di ordinamenti stranieri, come l'ordinamento canonico (Santa Sede), ovvero di Stati esteri, compreso, fra questi, l'ordinamento del "Sovrano Militare Ordine di Malta".

Sono, quindi, Ordini "non nazionali", secondo la definizione datane dal Consiglio di Stato, "quelli totalmente estranei all'ordinamento italiano, ma non promananti da un ordinamento statale straniero, e cioè le istituzioni costituite ed operanti all'estero ma non espressioni di Ordinamenti statuali sovrani, le quali abbiano ottenuto un riconoscimento [decreto di Stato sovrano] che ne identifichi e ne legittimi giuridicamente la dignità cavalleresca".

Questo parere era stato preceduto, in dottrina, dall'interpretazione datane dal Pezzana il quale affermava ("Rivista Araldica"; 1962, pagg. 155 e segg.) che ciò che è decisivo per qualificare un Ordine come "non nazionale" ai fini della legislazione italiana è che esso "sia riconosciuto come Ordine Cavalleresco da un ordinamento giuridico diverso da quello dello Stato italiano, e cioè o dall'ordinamento di uno Stato estero o da quello della Chiesa cattolica o dal diritto internazionale".

Se l'Ordine appartiene al patrimonio araldico di una famiglia straniera non sovrana (o ex sovrana) esso dovrà essere considerato *non nazionale* se riconosciuto dalla legislazione dello Stato del quale il Gran Maestro è cittadino.

Se l'Ordine appartiene per diritto ereditario ad una famiglia italiana non ex sovrana o ad una famiglia straniera, che si trovi in analoga situazione ed i cui diritti sull'Ordine non siano riconosciuti dal suo Paese, il conferimen-

to delle onorificenze ricadrà sotto le sanzioni di cui all'art. 8. Se, infine, si tratta di un Ordine dinastico di una famiglia ex sovrana (e questa è l'ipotesi che dà luogo a maggiori dubbi), riteniamo che l'Ordine possa considerarsi non nazionale solo se all'ex casa regnante sia stato riconosciuto dal diritto internazionale e dagli Stati stranieri un particolare status giuridico, una qualche rilevanza alla posizione di famiglia ex regnante...".

L'interpretazione data per gli Ordini a carattere associativo è invece che "debbono considerarsi *non nazionali* solo quelli che abbiano ottenuto da uno Stato straniero un non equivoco riconoscimento giuridico" (s'intende non semplicemente come associazioni private ma come enti con facoltà di concedere onorificenze!).

Anche la relazione della "Commissione Internazionale per lo studio degli Ordini Cavallereschi", presentata il 14 settembre 1962 ad Edimburgo, al termine del V Congresso Internazionale di Genealogia ed Araldica, sosteneva, tra l'altro, che: "2° Gli Ordini dinastici o di famiglia appartenenti 'jure sanguinis' ad una Casa sovrana (cioè a quelle Case regnanti od ex regnanti il cui rango sovrano venne riconosciuto internazionalmente all'epoca del Congresso di Vienna o più tardi) conservano intatta tutta la loro validità storica, indipendentemente da ogni rivolgimento politico. E' da ritenersi, pertanto, giuridicamente *ultra vires* l'eventuale ingerenza dei nuovi ordinamenti statuali succeduti alle antiche dinastie, sia sul piano legislativo che su quello amministrativo nei confronti degli antichi Ordini. Che questi non siano riconosciuti ufficialmente dai nuovi governi non inficia la loro validità tradizionale ed il loro 'status' sul piano araldico, cavalleresco e nobiliare.... 4° - Benché sia accaduto in passato - molti secoli fa - che semplici privati, di alto rango sociale, abbiano fondato Ordini



Ordine al Merito di Savoia

ni di cavalleria indipendenti, i quali, avendo successivamente raggiunto notevole prestigio, ottennero poi la convalida della Chiesa e dei Principi, tale facoltà di creazione si deve ritenere oggi estinta e, pertanto, un Ordine Cavalleresco non può ritenersi legittimo ai nostri giorni se non emana direttamente da una autorità sovrana e non viene legittimato sul piano araldico in virtù di una antica e costante tradizione. 4° - L'eventuale riconoscimento di un Ordine da parte di uno Stato o anche di una autorità super-statale che non abbiano essi stessi propri Ordini cavallereschi e le cui costituzioni non prevedano il riconoscimento di distinzioni cavalleresche e nobiliari non può essere considerato sufficiente elemento di convalida perché la sovranità da cui deriverebbe il riconoscimento non ha competenza in questo campo".

Altro autorevole e necessario riferimento, questa volta a livello italiano, è il rapporto conclusivo del Gruppo di studio sugli ordini cavallereschi non nazionali non statali costituito presso

il Ministero degli Affari esteri (più conosciuto come “relazione Leanza”, del 18 aprile 1996) il quale ricordava che: “la legge 3 marzo 1951, n. 178, che è il testo normativo fondamentale in materia di ordini cavallereschi contempla l’esistenza di ordini cavallereschi non nazionali diversi da quelli statuali”. L’articolo 7, 1° comma, stabilisce infatti che: “i cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche a loro conferite in ordini non nazionali o di stati esteri se non sono autorizzati (...)”.

La legge non precisa quali siano questi ‘ordini non nazionali’; essa però chiarisce, in negativo, con quali essi non si possono identificare. Nel concetto di ‘ordini non nazionali’, quale inteso dalla legge sopra citata, non rientrano infatti né gli Ordini della Santa Sede, né l’Ordine del Santo Sepolcro, né il Sovrano Militare Ordine di Malta, i quali sono oggetto di specifiche disposizioni (3° e 4° comma dell’articolo 7), né gli “enti, associazioni o privati”, ai quali, con norma penalmente sanzionata (articolo 8), è vietato di conferire “onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche”.

Venendo alle conclusioni è noto che, oltre agli ordini statuali, a quelli della Santa Sede, al Sovrano Militare Ordine di Malta ed all’Ordine del Santo Sepolcro, esistono, con particolare riferimento alla realtà storica italiana, tre tipi di ordini cavallereschi:

- gli ordini cavallereschi “quasi ordini religiosi” (religio secundum quid), ossia quegli ordini istituiti (o approvati) con atto dei Sommi Pontefici, la cui titolarità è stata affidata, tendenzialmente in perpetuo, ad una Dinastia. Questi ordini avevano in origine il loro fondamento giuridico nell’ordinamento canonico. Attualmente la Santa Sede non prende posizioni ufficiali su questi ordini, pur non negando la loro natura religiosa. Essa è, però, intervenuta quando vi furono attentati a tale natura, come accadde nel 1938, quando si oppose ad un progetto del Governo italiano di appropriarsi dell’Ordine di Santo Stefano;

- gli “ordini di collana”, ossia quegli ordini, generalmente riservati ad un numero ristrettissimo di membri, creati da un Sovrano, non quale Capo dello Stato, ma come capo della propria famiglia, e come tali destinati a sopravvivere anche dopo l’eventuale detronizzazione della dinastia. Questi Ordini hanno il loro fondamento giuridico nell’ordinamento delle varie dinastie inteso come ordinamento giuridico non sovrano collegato a quello dello Stato fin quando la Casa è effettivamente regnante ma, successivamente, da questo disgiunto dopo la detronizzazione, continuando ad essere e ad essere considerata, almeno in parte, “fons honorum”.

- gli ordini “al merito”, istituiti, a partire dall’inizio del secolo XIX, da principi sovrani, nella loro duplice veste di “Capi” della loro famiglia e di Sovrani, non per costituire una ristretta cerchia di fedeli, come nel caso degli Ordini di collana, ma per ricompensare meriti di vario genere di soggetti (sudditi o no dei loro stati) distintisi per attaccamento al principe e alla sua Casa o, semplicemente, benemeriti per vari motivi. Quasi sempre il numero degli insignibili era chiuso o, comunque, molto limitato, pur venendo utilizzati, di fatto, dai Sovrani regnanti, in modo molto simile agli ordini “di Corona”, legati allo Stato. Alla luce delle premesse esposte e delle considerazioni sviluppate nel corso delle sedute e delle memorie presentate dai vari componenti la Commissione ritiene di poter già esprimere un orientamento certo, se pur non definitivo nella sua estensione, anche allo scopo di agevolare il regolare lavoro dell’Ufficio del Cerimoniale.

La Commissione consultiva istituita nel 2001, su autorizzazione dell’allora Ministro degli Esteri, con lo scopo di individuare fra i vari ordini quelli dotati dei requisiti generali di cui alla “relazione Leanza” ha ritenuto di poter considerare acquisiti tutti gli elementi sufficienti per permettere la concessione dell’autorizzazione all’uso in Italia (ex art. 7, legge 3.3.1951, n.178) degli Ordini cavallereschi appartenenti alla categoria dei

“quasi ordini religiosi” e, in particolare, dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio e dell’Ordine di S. Stefano in Toscana, rimasti in stretto collegamento con la “fons honorum” originaria (la Santa Sede), come pure degli Ordini classificati come “ordini di collana”, ed in particolare dell’Ordine di San Gennaro.

La Commissione ha concordato anche sul fatto che tanto gli Ordini rientranti nei profili del primo gruppo quanto quelli riconducibili al secondo sono, in generale, suscettibili di autorizzazione quali “ordini non nazionali” ai sensi della legge n°178 del 1951, purché, naturalmente, non esistano, nell’ordinamento italiano norme che lo vietano espressamente o ragioni di ordine politico che ne sconsigliano, al momento, l’autorizzazione (atto sempre discrezionale e non appellabile) per il conseguente implicito “riconoscimento” che ne deriverebbe. Per quanto riguarda gli ordini “al merito” considerati come ordini “dinastici” di pertinenza di Case già regnanti appaiono evidenti caratteristiche che possono, anche in questi casi, consentire senza incertezze la concessione dell’autorizzazione all’uso in Italia dell’Ordine di San Giuseppe di Toscana (casa Asburgo-Lorena-Toscana) e dell’Ordine di S. Ludovico (Casa Borbone-Parma), che presentano caratteristiche storiche e giuridiche assai simili, essendo anche evidente la loro natura quasi “patrimoniale” nei passaggi avvenuti per il primo dal granducato di Wurzburg al granducato di Toscana e, per il secondo, dal ducato di Lucca a quello di Parma.

Caratteristiche simili potrebbero appartenere anche ad altri Ordini, oggi conferiti da soggetti individuabili con certezza come Capi di Case già regnanti, ed alcuni altri relativamente ai quali, peraltro, non risultano fino ad oggi pervenute richieste di autorizzazione all’uso in Italia.

Neri Capponi

Paolo Boncompagni Ludovisi

L'AMMISSIBILITÀ DI ORDINI CAVALLERESCHI "NON NAZIONALI"

L'ammissibilità in Italia di Ordini Cavallereschi "non nazionali" è stata recepita nei pareri espressi dalla Commissione consultiva il 4 marzo e 20 maggio 2002 e ripresi nella relazione del Capo del Cerimoniale della Repubblica, Ambasciatore Balboni Acqua del 28 giugno 2002.

Il primo parere ricordava come ammissibili: "...gli "ordini di collana", ossia quegli Ordini, generalmente riservati ad un numero ristrettissimo di membri, creati da un Sovrano, non quale Capo dello Stato, ma come capo della propria famiglia, e come tali destinati a sopravvivere anche dopo l'eventuale detronizzazione della dinastia.

Questi ordini hanno il loro fondamento giuridico nell'ordinamento delle varie dinastie inteso come ordinamento giuridico non sovrano collegato a quello dello Stato fin quando la Casa è effettivamente regnante ma, successivamente, da questo disgiunto dopo la detronizzazione, continuando ad essere e ad essere considerata, almeno in parte, "fons honorum".

A questi venivano assimilati... "gli Ordini al Merito", istituiti, a partire dall'inizio del secolo XIX, da principi sovrani, nella loro duplice veste di "Capi" della loro famiglia e di Sovrani, non per costituire una ristretta cerchia di fedeli, come nel caso degli Ordini di collana, ma per ricompensare meriti di vario genere di soggetti (sudditi o no dei loro stati) distintisi per attaccamento al principe e alla sua Casa o, semplicemente, benemeriti per i più vari motivi.

Quasi sempre il numero degli insignibili era chiuso e molto limitato, pur venendo utilizzati, di fatto, dai Sovrani regnanti, in modo molto simile agli ordini "di Corona", legati allo Stato.

Il Sovrano che li istituiva, quindi, agiva non come Capo dello Stato ma come Capo della Dinastia nel cui patrimonio araldico e familiare, l'Ordine entrava a far parte anche se poteva venire essere posto al servizio dello Stato. Ad esempio l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro fu affidato da Gregorio XIII nel 1572 ad Emanuele Filiberto come Duca di Savoia (ricordiamo che la Savoia non è mai entrata a fare parte del Regno d'Italia perché persa nel 1859). Tale Ordine Dinastico venne però messo a disposizione dello Stato e concesso sia quando i Savoia furono Re di Sicilia che Re di Sardegna ed infine Re d'Italia.

Schematicamente quindi, possiamo avere la seguente classificazione:

- Ordini di "Collana": solo Dinastici
- Ordini di "Merito": sia Dinastici che di Stato
- Ordini di "Corona": solo di Stato.

I confini tra le tre categorie, spesso non erano definiti per cui è stato necessario esaminare in particolare ogni singolo Ordine Cavalleresco.

Nelle relazioni altri due pareri fondamentali venivano poi enunciati e recepiti:

- 1- La possibilità di esaminare ulteriori Ordini che potessero presentare caratteristiche tali da poter essere classificati nella categoria di "Ordini non nazionali".
- 2- L'affermazione esplicita sulla discrezionalità piena da parte dello Stato Italiano all'ammissibilità all'uso.

Esempio pratico del metodo di studio analitico ed obiettivo utilizzato dalla Commissione Consultiva potrebbe essere quello effettuato sullo Statuto dell'Ordine di S. Ferdinando e del Merito e su quello di Francesco I Ordini di natura completamente diversa fra loro.

Il primo, l'Insigne Ordine di S. Ferdinando e del Merito. Fu istituito da Ferdinando I Re delle Due Sicilie il 1° aprile 1800 per premiare particolari dimostrazioni di fedeltà verso la persona del Sovrano. L'Ordine aveva alcune caratteristiche degne di particolare valutazione: due sole classi (la prima a numero chiuso - solo - 24 persone!), trattamento di "Eccellenza" ed il privilegio di "coprirsi il capo in presenza del Re, in alcune cerimonie pubbliche, come fanno i Grandi di Spagna di 1° classe".

Questi elementi fanno pensare ad un Ordine classificabile come "Ordine di collana". Anche se con "dispaccio" del 25 luglio 1810 fu aggiunta una terza classe per meriti militari che prevedeva anche medaglie e pensioni. Questa aggiunta portò l'Ordine ad assumere caratteristiche "miste" di Ordine quasi "Supremo" e di Ordine "al merito".

Il secondo, l'Ordine di Francesco I. Istituito da Francesco I Re delle Due Sicilie il 20 settembre 1829, quando già il Sovrano disponeva di diversi Ordini, era finalizzato a premiare il merito civile per ricompensare servigi resi "alla Real Corona e allo Stato" da civili, magistrati, impiegati ed anche militari in servizio per



Stemma del Gran Maestro dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro

meriti civili.

La differenza, fortemente significativa, che appare emergere tra i due Ordini, ai fini della valutazione della Commissione Consultiva consiste nel fatto che il primo, l'Insigne Ordine di S. Ferdinando e del Merito, è assimilabile alla categoria degli Ordini Dinastici (se "di collana" nei primi due gradi, o "di merito" non ha specifica importanza al fine dei lavori).

Il secondo, l'Ordine di Francesco I, così come l'Ordine di S. Giorgio della Riunione (destinato a ricompensare meriti militari), appare essere legato all'effettivo potere regio, come Capo di Stato e non come Capo della Dinastia. Di conseguenza, questi ultimi due Ordini non sembrerebbero suscettibili di provvedimenti autorizzativi da parte del Capo della Casa, indipendentemente della Sua volontà di considerarsene ancora Gran Maestro (elemento del tutto estraneo rispetto ai criteri di valutazione cui la Commissione si è ispirata).

Sulla opportunità da parte del Cerimoniale della Repubblica di ammettere all'autorizzazione all'uso in Italia di un terzo Ordine facente riferimento a Casa Borbone Due Sicilie, fermi i presupposti teorici di legittimità dell'Ordine di S. Ferdinando e del Merito, sembra evidente che nulla impedisca un oculato uso del potere discrezionale, anche in considerazione che tale Casa ex regnante, è già stata riconosciuta titolare di due Ordini per i quali non sussistono difficoltà per ottenere l'autorizzazione in conformità alle norme previste dalla legge 178/51.

Paolo Conforti

NATURA DEGLI ORDINI CAVALLERESCHI E LORO AMMISSIBILITÀ

Il lavoro svolto dalla Commissione consultiva istituita presso il Cerimoniale della Repubblica nel suo primo anno di attività aveva individuato le categorie di Ordini rientranti nei limiti della legge 3-3-1951, n° 178 ai fini della concedibilità della autorizzazione all'uso in Italia. Premesso ciò aveva anche indicato alcuni Ordini come soggetti su cui era possibile sciogliere, da subito, ogni possibile riserva.


Questa prima fase si concluse così, ritenendo di poter già esprimere un orientamento certo, se pur non definitivo nella sua estensione, anche allo scopo di agevolare il regolare lavoro dell'Ufficio del Cerimoniale: "La Commissione ritiene, dunque, di poter considerare acquisiti tutti gli elementi sufficienti per permettere la concessione dell'autorizzazione all'uso in Italia (ex art. 7, legge 3-3-1951, n° 178) degli Ordini cavallereschi appartenenti alla categoria dei "quasi ordini religiosi" e, in particolare, dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio e dell'Ordine di S.to Stefano di Toscana, rimasti in stretto collegamento con la "fons honorum" originaria (la Santa Sede), come pure degli Ordini classificati come Ordini di collana e, in particolare, dell'Ordine di S. Gennaro."

Per quanto riguarda gli Ordini "al merito" considerati come Ordini "dinastici" di pertinenza di Case già regnanti appaiono già evidenti caratteristiche che possono, anche in questi casi, consentire senza incertezze la concessione della autorizzazione all'uso in Italia dell'Ordine di San Giuseppe di Toscana (Casa Asburgo-Lorena-Toscana) e dell'Ordine di San Lodovico (Casa Borbone-Parma), che presentano caratteristiche storiche e giuridiche assai simili, essendo anche evidente la loro natura quasi "patrimoniale" nei passaggi avvenuti per il primo dal ducato di Wurzburg al granducato di Toscana e, per il secondo, dal ducato di Lucca a quello di Parma.

Per quanto riguarda il S.A.I. Ordine Costantiniano di San Giorgio (Parma), per il quale la Commissione ritenne in un primo tempo necessari ulteriori approfondimenti, la questione è stata successivamente riesaminata e approfondita dalla Commissione stessa, anche in relazione alla annosa "querelle" dinastica tra le due Corti di Napoli e Parma e, per giungere poi, anche in questo caso, ad un parere chiaro e non equivoco.

Necessaria premessa, secondo la Commissione, è la posizione tenuta dalla arciduchessa Maria Luigia, la quale, quando divenne Duchessa di Parma e Piacenza volle, nella sua duplice qualità di discendente della Casa Farnese e di Duchessa, appunto, di Parma e Piacenza (a cui, oltre che alla discendenza farnesiana, i Papi Innocenzo XII e Clemente XI avevano legato il Gran Magistero dell'Ordine Costantiniano) ristabilire in Parma l'Ordine Costantiniano che era, attraverso varie vicende, finito nel patrimonio della Casa Borbone di Napoli. È pur vero che successivi Pontefici, riconoscendo soprattutto alla primogenitura farnesiana il legame con il Magistero Costantiniano, avevano avallato il suo trasferimento alla Casa di Borbone-Due Sicilie, ma Maria Luigia, rifacendosi al Breve di Innocenzo XII e alla Bolla di Clemente XI, rivendicò alla sua qualità di Duchessa di Parma e Piacenza, oltre che alla sua discendenza farnesiana, la titolarità di tale Magistero. I documenti pontifici, come anche lo stesso atto di "acquisto" dell'Ordine dai Comneni del 1697, sancivano infatti l'indissolubile legame fra il Gran Magistero dell'Ordine con il titolo ducale di Parma e Piacenza.

Ciò dimostra che Maria Luigia volle attribuire a sé il Magistero di un Ordine che essa considerava proprietà



Stemma del Capo della Reale Casa di Savoia

della sua famiglia in quanto discendente di Casa Farnese e in quanto insignita di un ben determinato ruolo sovrano nel Ducato. Al di là delle diverse interpretazioni degli storici su questa complessa vicenda, l'intenzione di Maria Luigia fu quella di riappropriarsi di un Ordine che essa considerava patrimonio della sua famiglia, dunque un Ordine dinastico-familiare e ciò appare evidente da tutta la storia successiva al 26 febbraio 1816, giorno in cui la duchessa, dal castello di Schoenbrunn, affermò i propri diritti ereditari sull'Ordine Costantiniano, riprendendo successivamente i conferimenti dell'Ordine una volta entrata a Parma, il che avvenne con le prime nomine, sia di giustizia che di grazia, datate 22 aprile 1816.

Per tutti questi motivi la Commissione ha ritenuto che l'Ordine Costantiniano di Parma (Sacro Angelico Imperiale Ordine Costantiniano di San

Giorgio), conferito da S.A.R. il duca titolare di Parma e Piacenza, sia ammissibile all'autorizzazione all'uso in Italia come altri Ordini dinastico-familiari già esaminati con esito positivo, essendo a questi per molti profili assimilabile e non rilevando, per lo Stato italiano, eventuali pendenze di controversie dinastiche di origine preunitaria, non essendovi oggi dubbi sul fatto che l'attuale Capo della Casa Ducale di Parma e Piacenza, S.A.R. il principe Carlo Ugo di Borbone, sia discendente e "avente causa" diretto di chi su quel Ducato regnava quando i noti eventi politico-militari del 1859 gli tolsero l'esercizio di fatto del potere.

Altra questione è quella relativa alla decorazione di San Giorgio per il merito militare, anch'essa conferita dal duca titolare di Parma e Piacenza. Ai fini del parere della Commissione sembra logico e coerente fare riferimento anche al Rapporto formulato in data 18 aprile 1996 dal Gruppo di studio sugli Ordini Cavallereschi non nazionali non statali, costituitosi in seno al Ministero per gli Affari Esteri in quell'anno.

È infatti proprio tra tali Ordini non nazionali, menzionati ma non precisati dall'articolo 7 della Legge 03 marzo 1951 n.178 che potrebbe essere annoverata la "Decorazione di San Giorgio per il Merito Militare", isti-

tuita il 1° Giugno 1833 da Carlo Lodovico di Borbone quale Duca di Lucca, Decorazione per la quale sono stati ripresi recentemente i conferimenti da parte del diretto discendente del fondatore, l'attuale Capo della Reale e Ducale Casa di Borbone Parma, in forza dell'art.1 del decreto 7 maggio 1841, che riconosce ai "successori" del duca Carlo Lodovico, la dignità trasmissibile di Capo Sovrano della Decorazione. Il riferimento statutario ai quei militari "che si sono distinti e che si distingueranno con dei segnalati e straordinari servizi, non che per il loro attaccamento e alla fedeltà alla Nostra R. Persona" induce infatti a specifici riferimenti di merito anche verso il Capo della Casa.

Il rapporto in riferimento, con cui concorda anche la relazione della Commissione consultiva, chiarisce preliminarmente il campo di indagine con la esclusione di quegli Ordini cavallereschi per i quali la Legge prevede espressamente speciali trattamenti nonché degli "enti, associazioni o privati", ai quali è vietato dalla Legge medesima "conferire onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche", tutti non rientranti nel concetto di "ordini non nazionali", quale inteso dal legislatore repubblicano.

Onde poi determinare quali invece siano in effetti gli "ordini non nazionali" rientranti nel suddetto concetto normativo, il Rapporto Ministeriale, ricollegandosi alla realtà storico-giuridica cui il legislatore può aver fatto riferimento, ricorre alla classica suddivisione dottrinale degli Ordini Cavallereschi, antica ormai di secoli, ma sempre attuale, prevedente *in primis* gli Ordini definiti "quasi religiosi" istituiti con atto dei Sommi Pontefici, aventi il loro fondamento giuridico originario nell'ordinamento Ca-



Placca di Cavaliere del Supremo Ordine della SS.ma Annunziata

nonico.

L'altra categoria classica presa in esame del Rapporto Ministeriale è quella dei cosiddetti "ordini di collana" creati da un Sovrano non quale Capo dello Stato ma come Capo della propria Famiglia, i quali hanno quindi il loro fondamento giuridico "nell'ordinamento della Casa, inteso come ordinamento giuridico non sovrano, collegato a quello dello Stato fin quando la Casa è effettivamente regnante, continuati ad essere *Fons honorum* anche in caso di perdita della sovranità purché la famiglia ex sovrana conservi socialmente quel rango che le è proprio".

Il rapporto in parola conclude affermando che entrambe le due suddette categorie sono suscettibili di autorizzazione quali "Ordini non nazionali" ai sensi della Legge 3 marzo 1951 n. 178 e tale conclusione è certamente condivisibile, una volta accertato senza più dubbi che l'Ordine possa rientrare in queste categorie. La relazione della Commissione consultiva presentata il 4 marzo 2002, già citata, approfondendo l'esame della materia, ha evidenziato anche la categoria degli Ordini Dinastici al Merito come rientrante nella fattispecie ammissibile in via di principio.

Paolo Conforti



Il Capitolo dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro dell'anno 1453, in un dipinto di Andrea Mantegna

Carlo Gustavo Figarolo di Gropello

LA DECORAZIONE DI SAN GIORGIO PER IL MERITO MILITARE

Venendo al caso specifico della "Decorazione di San Giorgio per il Merito Militare", va subito premesso che solo con un consistente sforzo interpretativo si può prescindere dalla lettura del Decreto Istitutivo del 1833 e dei successivi Decreti del 1836 e 1841 i quali sempre parlano di pura e semplice "decorazione" e non di "Ordine" ma volendo comunque considerare tale la distinzione in parola, data la particolare sua struttura organizzativa, appare comunque chiaro che la "Decorazione di San Giorgio per il Merito Militare" non può certo rientrare tra la prima delle suddette categorie storiche, quella dei cosiddetti "Ordini quasi religiosi" poiché mancante, in tutta evidenza, di qualsivoglia caratteristica ad essi ordini propria. Ma detta Decorazione neppure può essere evidentemente inclusa nelle seconda delle sopra citate categorie, quella dei cosiddetti "Ordini di collana" che lo stesso Rapporto Ministeriale definisce selettivamente come "generalmente riservati ad un numero ristrettissimo di membri, creati da un Sovrano, non quale Capo dello Stato, ma come Capo della propria Famiglia e come tali destinati a sopravvivere anche dopo l'eventuale detronizzazione della dinastia". In realtà, la Decorazione medesima fu istituita dal Duca Carlo Lodovico di Borbone quale Capo dello Stato Lucchese con i tre Decreti del 1833, 1836 e 1841 pubblicati sul Bollettino (ufficiale) delle Leggi del Ducato Lucchese per ricompensare "tutti quei militari delle Nostre Reali Truppe che si sono distinti e che si distingueranno con dei segnalati e straordinari servigi non che per il loro attaccamento alla Nostra Reale Persona", facendo contestualmente esplicito riferimento ai meriti di servizio acquisiti da "il Direttore Generale della Forza Armata... gli Ufficiali Superiori... Gli Ufficiali di ogni grado" ed allargando inoltre il campo dei possibili decorati anche "ai Sotto Ufficiali e soldati" con l'ultimo Decreto sulla materia, emanato il 7 Maggio 1841. Siamo quindi in presenza di una distinzione onorifica che non presenta certo i requisiti tipici degli "Ordini di Collana" e neppure quelli di altri Ordini propriamente dinastici ad ambito più allargato, (sempre creati dal Fondatore come Capo del proprio Casato indipendentemente dall'esercizio della Sovranità su un dato territorio) così come si evince chiaramente dall'intero contenuto dai tre Decreti citati del Ducato di Lucca nonché dagli Statuti promulgati contestualmente. In effetti la "Decorazione di San Giorgio

per il Merito Militare" va invece correttamente inserita nell'altra classica suddivisione dottrinale, tralasciata dal Rapporto Ministeriale perché non pertinente ai casi specifici trattati dal Rapporto medesimo, quella cioè degli Ordini cosiddetti *di Corona* istituiti dal Sovrano quale Capo dello Stato, per premiare i meriti verso lo stesso Stato, alle cui vicende politiche ciascuno degli Ordini di tale categoria è strettamente legato anche per ciò che concerne la propria stessa esistenza.

Per quanto riguarda in particolare il caso in esame, la "Decorazione di San Giorgio" fu limitata all'effimero Ducato di Lucca, all'estinzione del quale nel 1847 essa non fu neppure ripresa dalla medesima dinastia in esame per il Ducato di Parma, nella sovranità del quale la stessa Casa di Borbone era subentrata e neppure risulta che la decorazione sia mai stata più concessa da allora (l'Almanacco di Corte del Ducato di Parma non ne fa menzione, neppure tra le medaglie concesse), salvo forse qualche rarissima concessione dall'esilio alla fine dell'800 dell'ultimo Duca di Parma Roberto di Borbone, fino alla recentissima ripresa delle concessioni.

Non è pertanto da ritenersi che nella dizione di "Ordini non nazionali" autorizzabili all'uso 5 1 secondo la Legge 3/3/1951 n. 178 possa ricomprendersi la "Decorazione di San Giorgio per il Merito Militare", a suo tempo creata per specifici meriti solo militari verso uno Stato preunitario Italiano non più esistente come tale già ben prima della Unità Nazionale (il Ducato di Lucca), decorazione che praticamente solo in questi ultimi anni ha registrato una ripresa di conferimenti da parte di un discendente del Fondatore, mero pretendente alla sovranità su un diverso Stato estintosi successivamente con l'Unità d'Italia (il Ducato di Parma), nel quale, si ripete, non risulta che la decorazione in esame abbia mai trovato collocazione.

Il parere, quindi, sulla autorizzazione all'uso della decorazione in esame ai sensi della vigente legislazione non può che essere negativo, come per ogni altro Ordine o decorazione che faccia riferimento a meriti militari, come nel caso esaminato dalla Commissione del "Sovrano Imperiale Ordine Militare della Corona di Ferro". Con riferimento a questo, ma esprimendosi in generale, il Consiglio di Stato ha ribadito (Parere n° 813/01, in data 27-07-2001) che "...nel sistema della legge n° 178 del 1951 un ruolo decisivo è, pertanto, svolto dall'autorizzazione del Ministro degli E-

steri di cui all'art. 7, dal momento che essa costituisce lo strumento indispensabile per l'utilizzazione, nel territorio della Repubblica, delle onorificenze rilasciate, per quel che in questa sede rileva, da "ordini non nazionali". Attraverso tale autorizzazione il Ministro degli Esteri effettua tutte le valutazioni discrezionali connesse

alla possibilità di consentire l'uso, sul territorio nazionale, di onorificenze o distinzioni non nazionali; il presupposto legittimante dell'esercizio di tale potere è, tuttavia, costituito dall'avvenuto accertamento del riconoscimento, da parte dell'ordinamento straniero interessato, sia dell'esistenza dello "ordine non nazionale" che della sua dignità cavalleresca...". Per altri Ordini che eventualmente potessero rientrare nei parametri individuati resta aperta la possibilità di ottenere l'autorizzazione all'uso. A questo proposito la Commissione ha, peraltro, ribadito che, pur sussistendo, in astratto, i presupposti per l'autorizzazione all'uso, nell'emanazione in concreto del provvedimento l'Amministrazione ha un'ampia discrezionalità. L'orientamento è quello di accertare preventivamente l'ineccepibile moralità della persona, come si richiede per le onorificenze della Repubblica. In secondo luogo, per quelle onorificenze cavalleresche la cui concessione è basata non su presentazione di prove nobiliari previste dagli Statuti dell'Ordine, ma sui meriti dell'insignito, bisogna valutare se essa sia adeguata allo status del soggetto e tenere anche presente se e quali onorificenze della Repubblica egli abbia ricevuto nonché delle eventuali onorificenze conferitegli da Ordini, quali quelle della Santa Sede e dell'Ordine di Malta, che sono riconosciuti per legge dallo Stato italiano.



S.M.O. di S. Giorgio

Alberto Lembo

LA NORMATIVA ITALIANA ATTUALE E GLI ORDINI DI CASA SAVOIA

Dopo il mutamento istituzionale avvenuto in Italia nel 1946 gli Ordini cavallereschi di cui era titolare il re d'Italia e Capo di Casa Savoia furono oggetto di una serie di provvedimenti normativi che, in ordine cronologico, sono così riassumibili:

Costituzione: Disposizione transitoria XIV, 3° comma: "L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge".

Leggi Ordinarie: Legge 3 marzo 1951, n° 178, art. 9, primo e secondo comma: "L'Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze sono soppressi. L'Ordine della Corona d'Italia è soppresso e cessa il conferimento delle onorificenze dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro." (Il terzo comma dello stesso articolo operava un rinvio, sine die, per gli Ordini non menzionati: "Per gli altri Ordini ed onorificenze, istituiti prima del 2 giugno 1946, si provvederà con separata legge").

Nei due casi citati prima la Costituente e poi il legislatore repubblicano operarono ritenendo di essere nel pieno delle loro possibilità normative ma, per troppa fretta, ignoranza o trascuratezza non tennero conto di alcuni elementi esterni che ne limitavano l'azione, per cui, di fatto, si legiferò "ultra vires" e, quindi, con la produzione di norme se non nulle, nel contesto del quadro normativo interno, almeno in parte inefficaci, mentre l'art. 7, facendo un riferimento di ordine generale, senza peraltro definirne la tipologia, alla fattispecie degli "ordini non nazionali", ammetteva l'esistenza di realtà riconoscibili e, in qualche modo, tutelabili attraverso l'autorizzazione all'uso in Italia.

Gli improvvidi interventi legislativi avvennero perché si fece d'ogni erba un fascio, mettendo insieme confisca dei beni degli ordini (possibile), divieto di uso ai cittadini italiani di onorificenze di fonte monarchica posteriori al 2 giugno 1946 (possibile e del tutto lecita), acquisizione alla repubblica di ordini statuali di istituzione sabauda (possibile in forza di un diritto "di successione" del nuovo ordinamento sovrano), soppressione di ordini dinastici istituiti da case già regnanti con propri decreti o riconosciuti o istituiti da bolle pontificie (legislazione che andava, per i motivi che vedremo, "ultra vires")... Per quanto concerne gli Ordini della SS. Annunziata e dei S.S. Maurizio e Lazzaro si tratta indubbiamente di ordini rientranti nella categoria degli ordini *non nazionali*

nel senso già chiarito, in quanto il primo fu creato autonomamente dal Capo di Casa Savoia come ordine di famiglia, nella quale i Cavalieri erano in un certo senso inseriti divenendo "cugini" del Capo della Casa, mentre il secondo fu istituito con bolle pontificie da Papa Gregorio XIII, con attribuzione in perpetuo del Gran Magistero al Capo di Casa Savoia.

Scrivendo, a tale proposito, il Nasalli Rocca, con riferimento agli atti istitutivi dei vari Ordini, che "...questi decreti e queste bolle non possono abrogarsi o sospendersi con atti unilaterali né da parte delle stesse dinastie titolari degli Ordini né, tantomeno, da parte di governi estranei, successori [perché] di queste pertinenze di diritto privato nessuno può essere spogliato come nessuno può essere spogliato dei suoi beni patrimoniali se non da una legge generale fondata su elementi strettamente aderenti alla giustizia dopo un procedimento giudiziario e una motivata sentenza...Inoltre la eventuale legge o sentenza ingiustamente spogliatrice potrebbero essere operanti soltanto nei confronti dei cittadini dello Stato che emana la sentenza e non di estranei, e quindi l'Ordine dinastico avrebbe sempre una sua sopravvivenza sia pure più ristretta. Resta poi sempre sussistente la riserva nei casi di molti Ordini dinastici...della quanto meno indiretta tutela pontificia, mai revocata e sempre efficiente, in connessione al fatto della concessione delle bolle conferenti particolari riconoscimenti e privilegi...Non senza quindi clamorosa offesa al diritto e alla giustizia si può interferire in materia di Ordini dinastici realmente sussistenti, da parte di autorità politiche statali succedute nei poteri sovrani".

Venendo a ragionare sugli Ordini *in primis* va considerato il caso dell'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro, ordine già di diritto canonico, istituito con bolla pontificia nel 1572 ed affidato in perpetuo al Capo di Casa Savoia.

Esiste, in realtà, una questione, dibattuta in dottrina, relativa alla sua "secolarizzazione", secondo alcuni avvenuta con la riforma degli statuti da parte di Vittorio Emanuele II nel 1851 e negli anni successivi, secondo altri avvenuta sì, ma senza che la S. Sede vi si opponesse, e quindi con il tacito beneplacito della stessa e con il perdurare del rapporto S. Sede (soggetto concedente)-Capo di Casa Savoia (soggetto titolare per concessione



Placca di Gran Croce dell'Ordine Militare di Savoia (Ordine non più concesso)

pontificia).

(Giova ricordare che una controversia tra lo Stato italiano e la S. Sede, relativa al godimento di due pensioni, concesse con Bolle Pontificie di S.S. Leone XIII nel 1892 a due prelati sui frutti della Comenda mauriziana di Staffarda si risolse, dopo il rifiuto del Consiglio dell'Ordine di riconoscerne la validità, con una sentenza della Corte d'Appello di Perugia [1904] che vide l'Ordine soccombente).

Comunque sia, le recentissime concessioni fatte in Vaticano il 17 maggio scorso dal principe Vittorio Emanuele di Savoia ad altissimi prelati (tra cui Mons. Jean-Louis Tauran, allora "Ministro degli Esteri" della S. Sede, oggi Cardinale di S.R. C.) confermano, se vi fossero stati dubbi, che, per la Santa Sede, il principe, in quanto Capo di Casa Savoia, è legittimamente titolare del magistero dell'Ordine.

In secondo luogo è da considerare l'Ordine della SS. Annunziata. Questo Ordine fu istituito dal Capo di Casa Savoia come ordine "di famiglia", a somiglianza di altri (Toson d'Oro, Giarrettiera, S.Gennaro...). Il suo conferimento è continuato ininterrottamente anche dopo il 13 giugno 1946 in favore di Sovrani, Capi di Stato, Principi Reali ed altre personalità pubbliche (gli ultimi conferimenti sono stati in favore di S.E. il Cardinale di S.R. C. Angelo Sodano, Segretario di Stato, e del principe Ranieri III, Principe Sovrano di Monaco).

Il disposto costituzionale di cui alla citata "disposizione transitoria" XIV e quello legislativo di cui agli articoli 7,8 e 9 della legge 178/51 sono chiaramente inefficaci di fronte al fatto che soggetti di diritto internazionale accettino e portino le insegne dell'Ordine.



Ordine della Corona d'Italia (Ordine non più concesso)

Ciò avviene anche perché la dottrina ha sempre ritenuto che gli "Ordini di Collana" (tra cui quello della SS. Annunziata, esplicitamente citato) "...hanno il loro fondamento giuridico nell'ordinamento della Casa, inteso come ordinamento giuridico non sovrano collegato a quello dello Stato fin quando la Casa è effettivamente regnante; tuttavia essi continuano ad essere fons honorum anche dopo la detronizzazione purché la famiglia ex sovrana conservi socialmente quel rango che le è proprio...". (Dal rapporto conclusivo della cosiddetta "Commissione Leanza", istituita presso il Ministero degli Affari Esteri).

Potremmo parlare, a questo proposito, di una fattispecie particolare di "diritto personalissimo" riconosciuto a particolari soggetti, in cui si incardina un particolare diritto di derivazione storica, disconoscibile (se lo si vuole) ma insopprimibile unilateralmente.

La "Commissione internazionale permanente per lo studio degli Ordini cavallereschi", citata come autorevole fonte nel recente parere n°367/03 del Consiglio di Stato ha evidenziato fino dal Congresso di Edimburgo del 1962 che: "Gli Ordini dinastici o di famiglia appartenenti jure sanguinis a una Casa sovrana...conservano intatta tutta la loro validità storica, indipendentemente da ogni rivolgimento politico. E' da ritenersi, pertanto, giuridicamente ultra vires l'eventuale ingerenza dei nuovi ordinamenti statali succeduti alle antiche Dinastie, sia sul piano legislativo che su quello amministrativo nei confronti degli antichi Ordini. Che questi non siano riconosciuti ufficialmente dai nuovi governi non inficia la loro validità tradizionale e

il loro status sul piano araldico, cavalleresco e nobiliare".

Si tratta di vedere se l'esercizio di queste storiche prerogative possa confliggere con i nuovi ordinamenti fino ad assumere, eventualmente, la fattispecie di un qualche reato.

La soppressione degli Ordini cavallereschi di Casa Savoia e del Regno d'Italia, esplicitamente disposta o implicitamente desumibile dalla legge n° 178 del 1951 ha subito aperto spazio a lunghe discussioni sulla possibilità del re Umberto II di continuare a conferire le decorazioni esistenti nel Regno d'Italia perché la legge in questione, fortemente condizionata dalle norme transitorie della Costituzione repubblicana e, contemporaneamente, indifferente agli orientamenti di una ricca dottrina esistente a livello internazionale, non faceva, come si è visto, distinzioni tra gli Ordini e li colpiva, anche per negare ogni possibile residuo di sovranità nel Sovrano in esilio. In conseguenza di ciò veniva negato in assoluto il diritto di conferire onorificenze, senza riflettere sul fatto che tutti gli Ordini di Casa Savoia erano stati, per così dire, da questi prestatati allo Stato italiano e conferiti dai re d'Italia. Con la caduta della monarchia questi Ordini tornavano patrimonio della Casa che ne aveva il magistero prima della proclamazione del regno d'Italia.

Vi è sempre stata, quindi, da parte dei Capi di Casa Savoia, dopo il 1946, la precisa volontà di agire come capi della Casa, con tutte le residue prerogative, agendo, come titolari di un particolare diritto, parte privato, come visto, e parte con rilevanza internazionale, in un campo non antitetico alla sovranità della Repubblica italiana.

Una "pretesa", insomma, non di ordine territoriale o politico ma di ordine storico, in pieno collegamento con quella situazione di "sovranità affievolita" che è quella in cui si trovano anche altri capi di case già regnanti titolari di Ordini che vengono ancora conferiti (i quali, per la verità, non sono cittadini italiani, mentre Umberto II e Vittorio Emanuele lo sono sempre stati). L'art.8, legge 178/51 vieta, e giustamente, a "...privati, associazioni ed enti..." di conferire decorazioni cavalleresche perché tale potere è da considerarsi sottratto alla sfera privata e invece da considerarsi ricompreso tra quelli già riconducibili alla "regia prerogativa" e, successivamente, al potere presidenziale (art. 87, ultimo comma, Cost.) ma quanto esposto in precedenza evidenzia che i Capi di Casa Savoia sono stati impropriamente considerati destinatari di questa norma in quanto la qualifica di "privati" non è loro applicabile per essere capi di dinastia già regnante e "fons honorum" riconosciuta sul piano internazionale.

A questo proposito un autorevole commento alla sentenza del Tribunale di Roma del 13 luglio 1962 (Giurisprudenza penale", pagg.49-56) partiva dal quesito se Umberto II potesse considerarsi un "privato" e, quindi, essere oggetto del divieto di cui alla legge 178/51.

"A prima vista la risposta parrebbe affermativa, giacché, per l'ordinamento repubblicano attuale, fonte degli onori cavallereschi è esclusivamente il Presidente della Repubblica (art. 87 Cost.) e l'ex-Re, privato di qualsiasi pubblica funzione nell'ambito statale, non è considerato, altrimenti, che come un cittadino residente all'estero. Senonché, ad un più approfondito esame dalla dizione del primo capov. Dell'art.8, emergono gravi dubbi sulla possibilità di classificare l'ex-Monarca fra i privati ai fini dei conferimenti cavallereschi; e ciò per due motivi: 1°) perché tutti i capi di famiglie ex-regnanti, cui spetta un patrimonio araldico-cavalleresco costituito da Ordini dinastici, sogliono conferire le decorazioni dei loro Ordini, ancorché spodestati dal trono; 2°) perché - come vedremo - nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano attuale l'ex Re è destinatario di norme speciali che ne fanno un cittadino sui generis.

Relativamente al primo punto, lo Stato italiano repubblicano non poteva ignorare l'esistenza di una consuetudine secolare formatasi nell'ambito delle Corti europee, e tuttora osservata, in base alla quale i capi delle Dinastie ex-regnanti continuano a conferire le decorazioni dei loro Ordini

cavallereschi di natura dinastica; gli Stati repubblicani, nei quali queste Dinastie hanno regnato, disconoscono, naturalmente, il Monarca deposto e i suoi discendenti come fonte degli onori cavallereschi e non attribuiscono ulteriormente giuridico valore alle decorazioni da essi conferite, ma normalmente non pretendono di colpire con sanzioni penali il soggetto conferente; semmai si limitano ad incriminare penalmente i cittadini che fanno pubblico sfoggio di tali decorazioni...

L'incriminazione penale del soggetto conferente si giustificerebbe, ad opera dello Stato repubblicano, qualora l'ex-Monarca italiano concedesse decorazioni cavalleresche che, pur essendo già appartenute alla sua Casa, fossero state, dopo il mutamento istituzionale, conservate e fatte proprie dal regime repubblicano. In questa ipotesi si potrebbe delineare una concorrenza fra due poteri conferenti in ordine alle medesime onorificenze e sarebbe giustificata la pretesa statale di inibire, anche con sanzioni penali, la concorrenza del potere dinastico".

A questo proposito sono da ricordare le sentenze del Tribunale di Roma in data 26 giugno e 13 luglio 1962 con le quali veniva disposta l'archiviazione per "inesistenza di reato" di due denunce contro il re Umberto II come soggetto concedente ("per aver conferito...decorazioni monarchiche a cittadini italiani") e il marchese Falcone Lucifero, Ministro della Real Casa, come complice ("per aver svolta attività di mediazione e di informazione in occasione di tali conferimenti").

"Sul fondamento dell'art. 8, 1° e 4° comma, della legge 3 marzo 1951, n° 178, non è punibile l'ex-Re Umberto di Savoia, per aver conferito all'estero, nel luogo del suo esilio, decorazioni monarchiche a cittadini italiani. In base allo stesso articolo non è punibile il cittadino italiano (ex-Ministro della Real Casa) per aver svolta attività di mediazione o di informazione in occasione di tali conferimenti. In base all'articolo 8, 2° comma, non è punibile il cittadino italiano che abbia accettata una decorazione monarchica, qualora non avvenga ad uso pubblico della medesima."

L'archiviazione si fondava sull'inesistenza di reato in relazione all'art.87 della Costituzione, agli artt.7,8,9 della legge 3 marzo 1951, n°178 e agli artt. 8 e 9 c.p.

Per quanto riguarda, in particolare, gli articoli 8 e 9 del codice penale il commento alla già citata sentenza così si esprime: "La prevalente dottrina afferma, infatti, che l'art.8 codice penale richiama, come reato obiettivamente politico, le ipotesi di reato

contenute nel titolo 1° del libro II del codice penale (artt.241-311); l'interesse politico, leso dall'azione criminosa, sarebbe l'interesse che è proprio dello Stato, considerato nella sua essenza unitaria (quale l'interesse all'integrità del popolo e del territorio, all'indipendenza, alla conservazione della pace interna ed esterna, alla conservazione della forma istituzionale e di governo, al funzionamento dei poteri costituzionali, ecc.); esulerebbero, invece, dalla categoria dei reati politici i reati che offendono lo Stato come potere amministrativo e giudiziario. Orbene: se si considerano come ipotesi di reati politici quelle elen-

cate nel titolo 1° del libro II del codice penale, il conferimento di decorazioni cavalleresche fatte dall'ex-Monarca potrebbe prospettarsi come reato politico unicamente se si riuscisse ad includerne la fattispecie nello schema dell'art 287 codice penale il quale incrimina l'usurpazione di potere politico. Sennonché le seguenti circostanze: 1°) che i capi delle famiglie ex-regnanti sogliono, per antico uso, conferire le decorazioni cavalleresche appartenenti al proprio patrimonio araldico-cavalleresco;

2°) che tali conferimenti non vengono fatti richiamandosi ad una pretesa riserva di potere statale, ma unicamente perché il conferente si considera tuttora Gran Maestro dei propri ordini equestri dinastici;

3°) che le decorazioni conferite dall'ex-Re non sono state assunte come proprie dallo Stato italiano, nella sua attuale forma repubblicana;

4°) che dai singoli conferimenti non emerge una qualsiasi volontà di usurpazione a danno di organi statali italiani o un qualche movente anti-repubblicano o una qualsiasi intenzione di ledere il prestigio di istituzioni statali italiane;

5°) che i conferimenti sono pochissimi e giustificati dalle benemerite degli insigniti;

6°) che le decorazioni in oggetto sono state anche conferite a stranieri (onde neppure larvatamente si potrebbe vedere nel conferimento una pretesa allusione alla sudditanza dell'insignito); tutte queste circostanze mi paiono escludere ogni obiettiva possibi-



Ordine Civile di Savoia

lità di scorgere nei conferimenti *de quo* un'usurpazione di potere politico statale e quindi la lesione di un interesse politico dello Stato italiano (di cui all'art.8, 3° comma, del codice penale) ("Giurisprudenza penale", pagg.49-56).

A questo punto si apre un'altra questione: i Capi delle dinastie già regnanti nelle Due Sicilie, in Toscana e a Parma conferiscono ordini cavallereschi le cui insegne lo stato italiano autorizza all'uso in Italia da parte di cittadini italiani in forza di una interpretazione che classifica questi Ordini come "ordini non nazionali" ai sensi della legge 178/51.

Indubbiamente se il Capo di Casa Savoia non viola la legge 178/51, perché di questa non destinatario, né altre norme dell'ordinamento italiano, e se è titolare di Ordini considerabili come "non nazionali", nel senso che chiaramente sono "non statuali", ferma restando la totale e insindacabile discrezionalità dello Stato italiano, laddove non emergessero ragioni di tipo "politico" per conflittualità esistenti ma, semplicemente, si valutasse l'importanza storica degli Ordini in questione (e anche della funzione storicamente svolta dalla Dinastia nel processo di formazione dello Stato italiano unitario) anche per questi Ordini potrebbe porsi, valutate le circostanze, la questione della autorizzabilità all'uso in Italia.

Alberto Lembo

Luciano Regolo

INTERVISTA AL CAPO DI CASA SAVOIA

L'intervista al Capo di Casa Savoia del Dr. Luciano Regolo, pubblicata nel numero 3/2004 del settimanale "Chi" uscito il 14 gennaio u.s., è molto interessante.

Ne pubblichiamo volentieri un estratto, in appendice agli atti di questo importante convegno.

<<Il discorso cade poi sulle commemorazioni in onore di Umberto II, promosse dall'Istituto della Reale Casa di Savoia (Ircs), organismo che raggruppa le associazioni monarchiche che riconoscono in Vittorio Emanuele il continuatore e il Capo della Dinastia sabauda. Si snoderanno in un fitto calendario, tra l'Italia e l'estero. Primo appuntamento: una S. Messa il 20 marzo a Hautecombe, in Savoia, nell'abbazia avita, dove il Sovrano è sepolto accanto alla moglie Maria José.

Poi altre cerimonie in Argentina, dove Re Umberto II, esattamente 80 anni fa, compì un viaggio ufficiale seguitissimo dalla stampa mondiale dell'epoca, in Brasile, a New York, a Cascais, in Portogallo, sede del suo esilio, e a Montpellier, in Francia, dove morì sua madre, la Regina Elena.

In Italia, invece, le manifestazioni si aprono il 14 marzo a Racconigi, dove si chiuderanno il 15 settembre, dopo un ciclo d'incontri in tut-

ta la penisola. Vittorio Emanuele e il suo entourage sperano per quella data di ottenere il via libera per il rientro in patria delle salme dei Sovrani. Cosa possibile, visti i rapporti distesi come non mai tra i Savoia e le autorità repubblicane. Lo scorso 9 gennaio, il Marchese Nicolò Palici di Suni e il Principe Paolo Boncompagni Ludovisi, presidente e vicepresidente dell'Ircs, hanno deposto una corona d'alloro al Vittoriano, ricordando la morte di Re Vittorio Emanuele II, che avvenne, quel giorno, nel 1878.

Una cerimonia del genere non si verificava dal 1946, anno del crollo della Monarchia.

E la Camera dei Deputati ha accolto un convegno promosso dallo stesso istituto su: "Gli Ordini cavallereschi non nazionali nell'ordinamento giuridico italiano".>>



TRICOLORE

Organo dell'Istituto della Reale Casa di Savoia
(stampato in proprio e riservato agli aderenti)

Redazione (in ordine alfabetico):

P. Boncompagni Ludovisi, N. Capponi, A. Casirati, P. Conforti, C.G. Figarolo di Gropello, L. Gabanizza, A. Lembo, A. Napolitano, A. Pezzana Capranica del Grillo, S. Palumbo, L. Regolo, A. Spada

Fax: 059 - 213.81.53

E-mail: ircs@ircs.it

Il materiale pubblicato può provenire anche da siti internet, considerati di dominio pubblico. Qualora gli autori desiderassero evitarne la diffusione, potranno inviare la loro richiesta alla Redazione (ircs@ircs.it), che provvederà immediatamente. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. In ottemperanza della Legge 675 del 31/12/96, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non fossero di vostro interesse, sarà possibile evitare qualsiasi ulteriore disturbo, inviando una e-mail all'indirizzo ircs@ircs.it specificando l'indirizzo o gli indirizzi e-mail da rimuovere e come oggetto del messaggio "Cancellazione Nominativo".